

■ ASSICURAZIONE VITA

I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER INTERMEDIARI FINANZIARI E PRIVACY

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVV. N. 520 DEL 26.10.2023

di Luciana Cipolla, Francesco Ceolin e Maurizio O. Delfino

Il tema della privacy, pervasivo e trasversale ormai in tutti gli ambiti delle relazioni non solo economiche, ma anche di quelle interpersonali, è quanto mai delicato in capo agli intermediari finanziari, detentori delle informazioni (e di numerosi obblighi e responsabilità) di natura economica, sensibili per definizione.

L'Autorità garante della Privacy è intervenuta a fine 2023 per superare le opposte e contrastanti decisioni adottate dalla giurisprudenza in merito alla legittimità o meno dell'accesso da parte di chiamati all'eredità ai dati personali del terzo beneficiario di polizze assicurative stipulate in vita da persone decedute.

Un primo orientamento¹, infatti, riteneva che la compagnia assicurativa dovesse comunicare al richiedente i nominativi dei soggetti designati dal *de cuius* quali beneficiari della polizza perché in concreto funzionali alla tutela dei diritti ereditari dell'istante e pertanto necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto di quest'ultimo in sede giudiziaria.

Un secondo orientamento², invece, riteneva che l'erede avesse diritto di conoscere le polizze assicurative sottoscritte dal *de cuius*, l'ammontare dei premi versati e i dati indispensabili al fine di ricostruire l'asse ereditario, ma non quello di conoscere i nomi-

nativi dei beneficiari delle polizze, a meno che l'erede o il chiamato non fosse riuscito a dimostrare la lesione della propria quota di legittima e l'insufficienza a reintegrarla con le sole disposizioni testamentarie.

Il Provvedimento segna una svolta forse culturale, più ancora che giuridica, vista l'Autorità che lo emana, abbracciando sia il percepito comune sulla necessità che la riservatezza si coniughi con altri diritti, altrettanto rilevanti e tutelati, che principi di diritto positivo già accolti dall'Ordinamento.

Fra questi l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, a cui si sono ispirate le Linee guida n. 1/2022 in tema di "esercizio del

diritto di accesso” varate in via definitiva il 28 marzo 2023 (a seguito di consultazione pubblica) dalla *European Data Protection Board* (EDPB).

Queste scolpiscono il principio che “... *il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto. Pertanto, anche l'esercizio del diritto di accesso deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali conformemente al principio di proporzionalità*”.

Fondamentale, nell'ottica del bilanciamento dei diritti in gioco, è altresì l'art. 6 par. 1 lett. f) del Regolamento 2016/679, il quale “*sembra spostare l'angolo di osservazione della disciplina sul trattamento dei dati personali da una logica prettamente protezionistica del diritto personale sui dati a una che tenga in considerazione la rilevanza di altri interessi giuridicamente rilevanti che possono risultare idonei a giustificare un'operazione di trattamento a prescindere dal consenso dell'interessato*”³.

Il Provvedimento ha un obiettivo target prevalente, che è l'**accesso ai dati di una polizza vita dopo il decesso dell'assicurato**. Il Garante delinea il compito dell'intermediario, interrogato sui dati della polizza vita intestata all'assicurato deceduto, in termini di esercizio di un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa e prescrive i presupposti che permettono il rilascio dei dati di terzi: 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di **una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio**, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;

2) che l'**interesse perseguito sia concreto e attuale**, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

Del tutto in linea con il provvedimento del garante è l'Ord. 3565/2024 della Corte di Cassazione, la quale originava dall'impugnazione, da parte di una compagnia assicurativa, del provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva ordinato a quest'ultima l'ostensione a favore degli eredi – i quali ritenevano fosse stata lesa la loro quota di legittima – dei dati dei terzi beneficiari di una polizza vita stipulata a suo tempo dal *de cuius*.

La Suprema Corte ha affermato, ribadendo il principio già espresso in Cass. 39.531/2021, che

il giudice adito ex art. 152 D.lgs.196/2003 deve limitarsi ad una valutazione *ictu oculi* sulla posizione soggettiva dell'erede richiedente l'accesso e sulla non pretestuosità del ricorso, senza dover svolgere una valutazione nel merito.

In sostanza, dunque, la compressione del diritto alla riservatezza potrà avvenire solo a seguito del previo esperimento di una valutazione restrittiva ex ante, la quale dovrà essere effettuata dal titolare del trattamento – ossia dalla compagnia assicurativa – e, se del caso, dal giudice adito ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003.

I LIMITI DEL PROVVEDIMENTO: SOGGETTI PRIVI DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA MA TITOLARI DI UN INTERESSE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

L'apparente chiarezza e semplicità dell'arresto del Garante **non ripara, tuttavia, dalla varietà della casistica**, anche in considerazione della peculiarità civilistica propria della polizza vita, che con l'art. 1920 cc disegna una fattispecie giuridica che è sì parallela, separata ed autonoma da quella successoria, ma non del tutto avulsa e indipendente da essa. La polizza vita è comunque al confine della successione dell'assicurato, vista la sua natura di donazione indiretta. E inoltre attinge da quella specifica situazione successoria, l'individuazione non solo concettuale, dei soggetti ai quali attribuire il titolo di beneficiari *ex tunc*.

1 Cass. 39531/2021, nonché, tra la giurisprudenza di merito: Trib. Verona, 1° febbraio 2011 n. 53; Trib. Rovereto, 13 febbraio 2019 n. 39; Trib. Treviso, 27 febbraio 2020; Trib. Marsala, 3 novembre 2020; Trib. Milano, 10 novembre 2021; Trib. Forlì, sez. lavoro, 27 gennaio 2022 n. 440; Trib. Firenze, 25 febbraio 2022; Trib. Roma, 22 novembre 2022.

2 Cass. 17790/2015. Tra la giurisprudenza di merito: Trib. Roma, 12 gennaio 2016; Trib. Enna, sent. 320/2021 n. 320; Trib. Brescia, sent. 8 ottobre 2021 n. 25; Trib. Bologna, sent. 29 gennaio 2022. La contrapposizione tra le decisioni di legittimità si è rivelata, peraltro, soltanto apparente, dal momento che la pronuncia dalla Corte risalente al 2015 si fonda su una norma (l'art. 9 co. 3 D.lgs. 196/2003) abrogata nel 2018 e sostituita dall'art. 2-terdecies Codice Privacy.

3 A. BARBA, S. PAGLIANTINI, *Commentario del Codice Civile a cura di Enrico Gabrielli, Delle persone, Leggi collegate*, Vol. II, 2019, UTET Giuridica, pp. 120ss.

Occorre allora chiedersi: il Garante ha offerto una fattispecie tipizzata unica, con il provvedimento n. 520 del 26 ottobre 2023? **Vi sono soggetti che potrebbero vantare un interesse concreto e attuale, attivabile giudizialmente (a conoscere quei dati) anche se non certamente o non esattamente sussumibile al rango di “proprio diritto successorio in sede giudiziaria”?**

La risposta affermativa alla seconda domanda è abbastanza agevole. Le disposizioni testamentarie spesso si presentano come un programma successorio complesso e potrebbero lasciare ampi margini di incertezza, rispetto alla riconducibilità ad esse della polizza vita, tali da rendere del tutto plausibile che **l'erede** ma persino **il legatario**, abbiano bisogno di ricostruire l'asse ereditario e/o il quadro della volontà successoria, **incluso nella ricognizione giuridica e fattuale della volontà del testatore, la conoscenza del beneficiario della polizza.**

Discorso analogo (anche nel senso dell'incertezza sulla volontà del disponente di includere o no le polizze nel fondo conferito in trust) potrebbe valere per un Trustee, il quale a differenza dei soggetti appena citati (eredi o legatari) non agirebbe (di norma) per interesse proprio ma per responsabilità verso i terzi. La peculiarità giuridica della polizza vita sopra ricordata, infatti, potrebbe rendere incerta ma possibile la sua riconducibilità all'atto istitutivo del Trust o alla lettera di intenti che dovrebbe accompagnarlo, nelle migliori esperienze di questo istituto. Anche in questo caso **il nominativo del beneficiario della polizza potrebbe essere dirimente per intraprendere un'azione giudiziale oppure no**, in nome della coerenza (della designazione di beneficiario) con l'interpretazione complessiva in ordine alla volontà dispositiva dei propri beni e patrimonio *post mortem*, da parte del soggetto che era stato il designante della polizza vita e il disponente del Trust.

Mentre qualche dubbio sarebbe legittimo per l'**esecutore testamentario** considerato in astratto, poiché in questo caso pesa di più l'autonomia e l'indipendenza della disciplina della polizza vita rispetto alle vicende successorie, i cui diritti fanno capo ad eredi e legatari e non all'esecutore, di nuovo plausibile potrebbe ravvisarsi il ruolo di un **curatore** di eredità giacente. Per quest'ultimo aiuteranno, ovviamente, le ragioni dell'istanza di nomina e i poteri stabiliti dal decreto che glieli attribuisce.

In ogni caso è verosimile, astrattamente, che questo curatore, come quel Trustee, come quell'erede o quel legatario, potrebbero trovare nel nome del beneficiario o la ragione giustificatrice o un elemento ancillare ma giuridicamente rilevante per la decisione di proporre una domanda giudiziale (o perché no, al diritto di resistervi).

Ricordiamo, infatti, che la sentenza delle S.U.11421 del 2021, nel confermare la ricostruzione della polizza vita come un contratto a favore di terzo, che individua il momento traslativo del diritto nell'atto di designazione, non in quello successivo, meramente esecutivo della sua esigibilità e del pagamento, per ciò stesso apre ad ipotesi di fattispecie nelle quali il terzo (già titolare del diritto acquisito con la designazione) di questo diritto abbia disposto. Per cui la Compagnia assicuratrice potrebbe essere richiesta di mettere in chiaro tutte le sue informazioni, nell'ambito di relazioni giuridiche verso le quali riveste il ruolo di semplice terza debitrice.

CONCLUSIONI: LA DIFFICILE VALUTAZIONE AFFIDATA ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Resta centrale, allora, la prima domanda. Il Garante ha offerto una soluzione rigida per un'unica fattispecie, nella quale in definitiva **il diritto di accesso ai dati completi della polizza del de cuius coincide pressoché con la legittimazione processuale ad agire**, contro il beneficiario della polizza, **per la difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria?**

I passaggi logici del Garante riposano sull'evidente condivisione del principio che “l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio” ripreso (e fatto proprio) dalla citata un'ordinanza n. 39.531 della Corte di Cassazione⁴.

Ed è su questa linea che il Garante riporta, così, prima di quello che definiremmo il dispositivo del provvedimento, il punto 6.2 par. 173 delle citate Linee Guida n. 1/2022 dell'*European Data Protection Board* (EDPB), che disegna tre vere e proprie fasi che caratterizzano la valutazione del bilanciamento fra il diritto di accesso (al/ai dato/i) con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità.

- i. Vi sarà il rigetto della richiesta se ha effetti negativi sui diritti e sulle libertà degli altri soggetti in causa (fase 1), in base a una ponderazione degli interessi di tutte le parti in causa, operata tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e in particolare della probabilità e della gravità dei rischi presenti nella comunicazione dei dati.
- ii. Vi sarà l'adozione, da parte del titolare del trattamento, di misure adeguate per attenuare il rischio per i diritti e le libertà altrui (fase 2) e quindi per cercare di conciliare i diritti confliggenti.
- iii. Infine (fase 3), se è impossibile trovare una soluzione che riconcili i diversi interessi (per esempio se è insufficiente rendere illeggibili le informazioni riguardanti terzi quale opzione alternativa al rifiuto di fornire una copia dei dati personali), "il titolare del trattamento deve decidere in una seconda fase quale dei diritti e delle libertà confliggenti prevalga".

Il tenore del provvedimento e i suoi passaggi argomentativi, in definitiva, propendono verso l'idea che il Garante offre un **criterio interpretativo aperto, per certi versi anche alquanto gravoso per l'intermediario chiamato a una valutazione delicata, in una materia sempre molto sensibile**. Il che è coerente con le premesse ricordate (quelle del Garante) ed è coerente con un'idea genericamente deflattiva dei conflitti in sede giudiziale e stragiudiziale. Sarà importante, perciò, che anche le istanze e le richieste pervengano con motivazioni robuste, credibili e adeguate perché si compia una valutazione, se necessario articolata per fasi, non già in termini di fondatezza ma di plausibilità dell'interesse dedotto.

Le compagnie saranno dunque tenute ad effettuare verifiche documentali, chiedendo all'interessato,

ad esempio, il certificato di morte unito ad uno stato di famiglia (in caso di successione legittima) o un testamento (nel caso di successione testamentaria), nonché l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'eredità effettuata dall'istante.

Esse dovranno valutare, inoltre, se i dati personali del terzo beneficiario, attengano o meno alla situazione giuridica tutelata, accertando a tal fine il nesso di strumentalità tra accesso ai dati personali del terzo beneficiario e l'instaurazione del giudizio successorio.

In presenza di situazioni complesse, è stata suggerita⁵, al fine di dimostrare l'attenta valutazione, da parte della Compagnia, degli interessi in gioco (tutela dei dati del beneficiario vs necessità di difesa in giudizio), l'opportunità di prevedere, sul modello di quanto previsto dalla diversa legislazione sull'accesso alla documentazione amministrativa di cui all'art. 12 Reg. 679/2016, una fase di interlocuzione diretta non obbligatoria con il beneficiario, il quale disporrebbe di un breve termine per riscontrare le istanze di esercizio dei diritti sui dati personali. In questi casi, infatti, una tale interlocuzione potrebbe rivelarsi utile e tutelante per la compagnia, la quale potrebbe evitare il rischio di future contestazioni.

Pertanto, attesa la coincidenza, nell'interpretazione del Garante, fra diritto di accesso ai nominativi dei beneficiari e legittimazione processuale ad agire per la difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria, parrebbe auspicabile un'interpretazione "elastica" - da parte della giurisprudenza - di tale principio, la quale chiarisca se sia possibile consentire l'accesso ai nominativi dei beneficiari anche qualora la richiesta provenga da un soggetto in grado di motivare ragionevolmente la propria esigenza di accesso e il quale necessiti di tali dati ai fini dell'eventuale avvio di un'azione giudiziale.

Ciò al fine di dar risposta ad una pluralità di situazioni - frequenti nella prassi - non prese in considerazione né dalla Suprema Corte né dal Garante, ma certamente plausibili e meritevoli di tutela.

© Riproduzione riservata

Luciana Cipolla (Partner di **La Scala Società tra Avvocati**)

Francesco Ceolin (Trainee di **La Scala Società tra Avvocati**)

Maurizio O. Delfino (legale di banca e giornalista)

⁴ In dottrina si è notato come, nel caso di specie, il diritto da bilanciare con quello alla riservatezza non fosse il diritto di azione o di difesa, bensì il diritto alla quota di legittima riconosciuto ai legittimari ai sensi degli artt. 536ss. c.c. e tutelato a livello costituzionale dagli artt. 29, 30, 42 co. 4 e 2 Cost. Sul punto L. BERUTTI, Il diritto di accesso dei legittimari ai dati personali di beneficiari di polizze assicurative "vita": tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa, in *Danno e responsabilità* 1/2025, pp. 86ss..

⁵ A. DEL NINNO, Accesso degli eredi ai dati di beneficiari di polizze del de cuius, in *Diritto bancario*.it, 6 febbraio 2024